

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la pedofilia. C. 4599 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame emendamenti nuovo testo e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento 21.500 – Nulla osta sui restanti emendamenti</i>)	115
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle regioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 13 ed abb. sul reddito sociale	116
--	-----

SEDE REFERENTE:

Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. C. 132 Sciacca, C. 2632 Mazzoni, C. 4709 Gasperoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	119
Regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori. C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca, C. 4392 Drago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	121
Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti presentati</i>)	123
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	124
ERRATA CORRIGE	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2005. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Misure contro la pedofilia.

C. 4599.

(Parere alla II Commissione).

(Esame emendamenti nuovo testo e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento 21.500 – Nulla osta sui restanti emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *presidente relatore*, rileva che la II Commissione Giustizia ha trasmesso per il parere alcuni emendamenti approvati in linea di principio nel corso della discussione in sede legislativa sul nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 4599 in materia di misure contro la pedofilia. Si tratta di un tema già affrontato dalla Commissione nelle sedute del 3 e del 25 maggio 2005. In questo caso, il parere è limitato ai soli nuovi emendamenti trasmessi, che introducono aggravamenti di pene per alcuni dei reati contemplati nel

disegni di legge. Un discorso a parte merita l'emendamento 21.500 del relatore che torna sul tema del personale dell'Osservatorio per il monitoraggio delle attività volte a contrastare il fenomeno della pedofilia. Tale emendamento recepisce la seconda condizione posta nel parere del 25 maggio.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 21.500 del relatore e nulla osta sugli emendamenti 1.700 del relatore, 2.501 Fanfani (seconda formulazione), 3.500 Fanfani (seconda formulazione) e 12.700 Governo ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2005.

Audizione di rappresentanti delle regioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 13 ed abb. sul reddito sociale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2005. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe CAMO indi del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI indi del vicepresidente Angelo SANTORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 14.30.

Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.

C. 132 Sciacca, C. 2632 Mazzoni, C. 4709 Gasperoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2005.

Giuseppe CAMO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*).

Emilio DELBONO (MARGH-U), *relatore*, invita la maggioranza ad esprimere il proprio orientamento.

Cesare CAMPA (FI) ritiene opportuno procedere ad ulteriori audizioni di rappresentanti delle categorie interessate al provvedimento, per consentire una più ampia valutazione delle norme in esame.

Emilio DELBONO (MARGH-U), *relatore*, rilevato come siano già state svolte audizioni di rappresentanti delle categorie interessate al provvedimento, dichiara tuttavia la propria disponibilità ad ulteriori approfondimenti in tempi rapidi, eventualmente anche attraverso incontri informali. Evidenzia peraltro l'esigenza di un chiarimento in ordine alla volontà politica dei gruppi rispetto al provvedimento in esame, invitando la maggioranza a dichiarare se intende favorire una positiva conclusione dell'iter. Dichiaro in proposito la propria disponibilità come relatore a valutare le proposte della maggioranza al fine di pervenire al più ampio consenso possibile.

Pietro GASPERONI (DS-U) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad effettuare ulteriori approfondimenti sul testo in esame, da effettuare comunque in tempi rapidi, anche attraverso consultazioni dei rappresentanti di un mondo dello spettacolo che è caratterizzato da grande frammentarietà e varietà. Evidenzia altresì l'opportunità di perseguire il più ampio consenso possibile sulle norme in esame al fine di offrire una risposta positiva alle aspettative delle categorie interessate al provvedimento.

Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide il richiamo del deputato Gasperoni all'esigenza di non deludere le aspettative delle

categorie interessate, evidenziando come un problema di fondo da affrontare al fine di assicurare un positivo risultato del lavoro della Commissione sia costituito dal rapporto con il Governo, che deve esprimere il proprio orientamento sulle norme in esame.

Emilio DELBONO (MARGH-U), *relatore*, invita il presidente a sollecitare, per la prossima seduta in cui verrà esaminato il provvedimento, la presenza di un rappresentante del Governo che ne esprima l'orientamento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *presidente*, assicura che si farà interprete di tale esigenza. A causa delle imminenti votazioni dei deputati in sede di Parlamento in seduta comune, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 16.30.

Regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori.

C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca, C. 4392 Drago.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *presidente*, avverte che sono stati presentati articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*).

Luigi MANINETTI (UDC), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi presentati, invitando il presidente a procedere al loro esame benché non sia presente in questa fase un rappresentante del Governo per esprimere il parere.

Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara la contrarietà del suo gruppo a procedere alla votazione degli emendamenti in as-

senza di un rappresentante del Governo, considerata la rilevanza del provvedimento in esame.

Luigi MANINETTI (UDC), *relatore*, rileva come in diverse altre occasioni, pur in mancanza dell'espressione del parere del Governo sugli emendamenti presentati, la Commissione abbia deciso di procedere comunque alla loro votazione per accelerare l'iter dei provvedimenti.

Roberto GUERZONI (DS-U), ricordato come in altri casi la Commissione abbia deciso di procedere alla votazione degli emendamenti in mancanza del parere del Governo sulla base dell'unanimità del consenso dei gruppi, ribadisce che nel caso del provvedimento in esame il suo gruppo non può dare il proprio consenso, in ragione del rilievo particolare del provvedimento.

Andrea DI TEODORO (FI) propone una soluzione di compromesso tra la proposta dal relatore e la posizione espressa dal deputato Guerzoni: rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta, nella quale, in assenza del parere del Governo sugli emendamenti, si potrà procedere comunque alla loro votazione.

Dario GALLI (LNFP) dichiara di non comprendere le ragioni delle difficoltà frapposte all'iter del provvedimento. Nel caso del provvedimento in esame si tratta di offrire un'opportunità ad aziende che lavorano regolarmente e non a quelle che evadono. I debiti sono stati riconosciuti dalle imprese interessate, che poi hanno incontrato difficoltà di natura finanziaria. Rileva inoltre che le norme del provvedimento in esame garantirebbero comunque entrate per l'erario, sebbene più limitate rispetto a quelle originariamente previste. I crediti ceduti sono ormai difficilmente recuperabili ed esigibili, per cui le misure contenute nella proposta di legge in esame consentono il proseguimento del lavoro di piccole aziende che costituiscono una parte essenziale della realtà produttiva del paese.

Cesare CAMPA (FI) evidenzia come occorra analizzare compiutamente il qua-

dro delle questioni che si pongono, valutando l'opportunità di sostenere importanti realtà produttive del paese e di acquisire risorse finanziarie per lo Stato, senza tuttavia compiere errori sul piano tecnico con riferimento a crediti oggetto di cessione nonché evitando iniquità rispetto ad aziende che abbiano già onorato i propri impegni o avviato il pagamento rateizzato dei propri debiti contributivi.

Luigi MANINETTI (UDC), *relatore*, ribadisce che il problema relativo alle cartolarizzazioni può essere agevolmente superato e che il provvedimento contiene norme per il ricalcolo delle somme dovute dalle imprese che abbiano già avviato i pagamenti. Infatti, anche sui crediti ceduti resta latitolarità dell'ente previdenziale.

Angelo SANTORI, *presidente*, sulla base del dibattito svolto, ritiene si possa convenire sul rinvio dell'esame del provvedimento, rimanendo inteso che, qualora nella prossima seduta non intervenga un rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti, si procederà comunque alla loro votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS.

C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo nella seduta del 25 maggio 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*) al testo base (*vedi allegato 4*).

Angelo SANTORI (FI), *relatore*, sottolinea come sia necessario accelerare l'iter del provvedimento, auspicando che alla prossima seduta in cui verrà esaminato il

provvedimento il Governo esprima il parere sugli emendamenti presentati; in caso contrario, propone che la Commissione proceda comunque alla loro votazione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle *Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 648 del 25 maggio 2005*, a pagina 143, prima colonna, ventinovesima riga, dopo le parole « *Seguito dell'esame e rinvio* » aggiungere le seguenti « *Adozione del testo base* ».

Nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 648 del 25 maggio 2005*, a pagina 144, prima colonna, terza riga, dopo la parola « *relatore* », aggiungere le seguenti « *propone di adottare il testo elaborato nella sede del Comitato ristretto come testo base per il proseguimento della discussione.* »

La Commissione approva.

Angelo SANTORI (FI), *relatore*, ».

Nel Bollettino delle *Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 654 del 15 giugno 2005*, a pagina 119, prima colonna, trentunesima riga, dopo le parole « *di durata della contribuzione.* » aggiungere le seguenti « *Ritira quindi il proprio emendamento 7.6, restando altrimenti precluso l'emendamento 7.10 del relatore.* ».

Nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 654 del 15 giugno 2005*, a pagina 119, prima colonna, quarantaseiesima riga, sostituire le parole « *7.6 del relatore, risultando pertanto preclusi l'emendamento 7.10 del relatore e* » con le seguenti « *7.10 del relatore, risultando pertanto precluso l'emendamento.* ».

ALLEGATO 1

Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago (C. 132 Sciacca, C. 2632 Mazzoni, C. 4709 Gasperoni).**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 3. 1.** Gasperoni, Guerzoni, Motta, Cordoni, Bellini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Al Capo I, nel Titolo, sopprimere le parole: intrattenimento e svago.

- Capo I. 1.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: comunicazione ed inserire, dopo la parola: cinema, la seguente: audiovisivo.

- 6. 1.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello spettacolo, suddiviso nelle seguenti categorie:

a) organizzatore dello spettacolo: colui che possiede una struttura privata, ovvero colui che organizza in strutture aperte al pubblico, di proprietà di terzi, eventi musicali, concerti e spettacoli vari;

b) produttore di spettacoli: teatri stabili o società che allestiscono compagnie artistiche, investendo propri capitali e facendo svolgere alle rispettive compagnie attività in luoghi e strutture pubblici;

c) produttore discografico: la casa discografica ovvero colui che investe propri capitali nella realizzazione di un prodotto successivamente affidato alle case discografiche ai fini della sua distribuzione;

d) promoter: colui che, su incarico dei grandi distributori di spettacoli di musica leggera, organizza e promuove spettacoli.

- 8. 1.** Dario Galli.

Al comma 6, sopprimere le parole: o di produttore.

- 8. 2.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 9. 2.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: in riferimento al lavoro intermittente degli artisti.

- 9. 3.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Nessun agente può abusare dell'eventuale posizione dominante acquisita sul mercato in cui opera. Le Commissioni regionali, anche su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, qualora ritengano sussistere l'abuso di posizione dominante avviano le dovute istruttorie ed adottano gli eventuali provvedimenti.

- 9. 1.** Dario Galli.

ART. 10.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'agente che ha ricevuto l'incarico è autorizzato a promuovere gli interessi dei propri assistiti.

2. L'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente, avvalendosi di dipendenti e di collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi, a condizione che:

a) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dalla presente legge oppure svolga tale attività con un ramo d'azienda avente organizzazione e contabilità separate;

b) all'agente sia attribuita la rappresentanza legale della società.

- 10. 1.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

ART. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'artista può, in deroga a quanto disposto dal comma 1, farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge; di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione artistica.

- 11. 1.** Dario Galli.

ART. 16.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed ai produttori.

- 16. 3.** Gasperoni, Guerzoni, Cordoni, Motta, Innocenti, Bellini, Trupia, Rainisio, Diana.

Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e contributiva.

- 16. 1.** Widmann, Brugger, Zeller, Collè, Detomas.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I lavoratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che esercitano attività musicale avente carattere occasionale non sono tenuti al versamento dei contributi all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, nel caso in cui il reddito complessivo annuo derivante da tale attività sia inferiore a settemilacinquecento euro.

- 16. 2.** Widmann, Brugger, Zeller, Collè, Detomas.

ALLEGATO 2

Regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori (C. 655 Lucchese, C. 923 Lumia, C. 3037 Marras, C. 3827 Rossiello, C. 4140 Misuraca, C. 4392 Drago).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dai seguenti:

« 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.

3-ter. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui all'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni è pari al tasso legale di interesse maggiorato di due punti.

3-quater. Per le aziende in crisi, beneficiarie di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinari limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali. La stessa riduzione può essere concessa in casi eccezionali definiti dagli enti previdenziali ».

* 2. 01. Benedetti Valentini.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis. – (*Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana*). – 1. I Soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere inquadrati ai fini previdenziali come artigiani o come dipendenti. La scelta va effettuata dalla cooperativa e vincola tutti i soci. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 27 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle controversie di cui ai precedenti commi, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

* 7. 01. Dario Galli.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis. – (*Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica*

artigiana). — 1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, possono essere inquadrati ai fini previdenziali come artigiani o come dipendenti. La scelta va effettuata dalla cooperativa e vincola tutti i soci. In ogni caso ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 27 dicembre 1986.

2. Il trattamento economico complessivo previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle controversie di cui ai precedenti commi, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data con compensazione delle spese tra le parti ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

*** 7. 03.** Campa.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis. — (Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica

artigiana). — 1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge predetta n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

7. 02. Dario Galli.

ALLEGATO 3

**Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate
dall'INAIL e dall'INPS (C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli).**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Di Teodoro.

Sopprimere il comma 2.

1. 2. Di Teodoro.

Sopprimere il comma 3.

1. 3. Di Teodoro.

Sopprimere il comma 4.

1. 4. Di Teodoro.

ALLEGATO 4

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS (C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli).**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL).

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente all'importo calcolato in base all'anzianità contributiva ovvero al montante contributivo, effettivamente posseduti ed all'importo dell'integrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il si-

stema contributivo, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia inferiore.

2. Dalla data di cui al comma 1, l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 e all'articolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente all'importo calcolato sulla base dell'anzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14 con esclusione dell'integrazione di cui all'articolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

3. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

4. L'articolo 1, comma 43, della legge 6 agosto 1995, n. 335, è abrogato.